

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Articolo 2 (Programmazione didattica e attribuzione di incarichi senza bando di selezione)</p> <p style="text-align: center;"><i>... omissis ...</i></p> <p>2. Gli Organi competenti, in base alla propria programmazione didattica e all'afferenza dei professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti da ricoprire, tenuti presenti, quali criteri preliminari, la qualità e la quantità della produzione scientifica e, per i docenti conferiti al Servizio Sanitario Nazionale, anche la coerenza rispetto alle funzioni assistenziali attribuite, nonché la continuità e la qualità didattica valutata rispetto allo specifico insegnamento, ove già impartito, senza bando di selezione, attribuiscono gli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori a essi assegnati, provvedendo nell'ordine a:</p> <p>a) assegnare il carico didattico istituzionale ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, secondo le prescrizioni orarie vigenti relative alla didattica frontale, di norma, non oltre 120 ore. Tale limite delle 120 ore potrà essere superato esclusivamente al fine di rendere compatibile l'attribuzione del carico didattico con l'articolazione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei Corsi di studio. I Responsabili degli Organi competenti dovranno attestare, al termine di ogni anno accademico, il carico didattico effettivamente svolto dai professori, dandone comunicazione all'Amministrazione Centrale;</p> <p>b) assegnare il carico didattico istituzionale ai ricercatori a tempo determinato ex art. 24 della legge 240/2010;</p> <p>c) affidare un corso o un modulo curriculare, con il loro consenso, ai ricercatori a tempo indeterminato ed ai tecnici laureati, di cui all'art. 50 del d.P.R. 382/1980, che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 341/1990 e s.m.i., verificata la coerenza della qualificazione didattico - scientifica dei candidati rispetto all'insegnamento da affidare.</p> <p style="text-align: center;"><i>... omissis ...</i></p>	<p>Articolo 2 (Programmazione didattica e attribuzione di incarichi senza bando di selezione)</p> <p style="text-align: center;"><i>... omissis ...</i></p> <p>2. Gli Organi competenti, in base alla propria programmazione didattica e all'afferenza dei professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti da ricoprire, tenuti presenti, quali criteri preliminari, la qualità e la quantità della produzione scientifica e, per i docenti conferiti al Servizio Sanitario Nazionale, anche la coerenza rispetto alle funzioni assistenziali attribuite, nonché la continuità e la qualità didattica valutata rispetto allo specifico insegnamento, ove già impartito, senza bando di selezione, attribuiscono gli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori a essi assegnati, provvedendo nell'ordine a:</p> <p>a) assegnare il carico didattico istituzionale ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, secondo le prescrizioni orarie vigenti <b>relative alla didattica frontale per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste</b>, di norma, non oltre 120 ore. Tale limite delle 120 ore potrà essere superato esclusivamente al fine di rendere compatibile l'attribuzione del carico didattico con l'articolazione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei Corsi di studio. I Responsabili degli Organi competenti dovranno attestare, al termine di ogni anno accademico, il carico didattico effettivamente svolto dai professori, dandone comunicazione all'Amministrazione Centrale;</p> <p>b) assegnare il carico didattico istituzionale ai ricercatori a tempo determinato ex art. 24 della legge 240/2010;</p> <p>c) affidare un corso o un modulo curriculare, con il loro consenso, ai ricercatori a tempo indeterminato ed ai tecnici laureati, di cui all'art. 50 del d.P.R. 382/1980, che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 341/1990 e s.m.i., verificata la coerenza della qualificazione didattico - scientifica dei candidati rispetto all'insegnamento da affidare.</p> <p style="text-align: center;"><i>... omissis ...</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 (Conferimento dell'incarico)</p> <p>1. Gli incarichi affidati a titolo gratuito sono conferiti dal Responsabile dell'Organo competente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 (Conferimento dell'incarico)</p> <p>1. Gli incarichi affidati a titolo gratuito sono conferiti dal Responsabile dell'Organo competente, <b>inclusi</b></p>

*... omissis ...*

**gli insegnamenti affidati a titolo gratuito  
mediante stipula di contratto di diritto privato.**

*... omissis ...*